



TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del V.XI.XX, letti gli atti e i documenti di causa

premesse che

gli attori, proprietari e o detentori, di immobili siti nel Condominio di Via XXXX o Via ZZZZ a Marsiglia hanno proposto domanda di usucapione dell'area interna ai due palazzi (rubricata in catasto al fg. III), sostenendo di possederla uti domini da oltre vent'anni tanto da provvedervi ad installare un cancello in ferro per regolamentare gli ingressi delle autovetture; il convenuto ORAZIO si è costituito contestando le avverse deduzioni; è intervenuto volontariamente anche GAIO il quale ha acquistato dal ORAZIO quota parte del predetto suolo per l'importo di € 7.000,00 così come risulta dalla scrittura privata del XIX.XI.X, autenticata dal Notaio CAIA;

rilevato che

le parti hanno tentato invano di conciliare la lite;

in disparte i profili inerenti il merito della vertenza, la causa presenta congeniali profili di conciliabilità;

per la configurabilità di un possesso *ad usucapionem* è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo ed ininterrotto, diretto inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario con il compimento di atti tali da rivelare anche esternamente una indiscussa e piena signoria;

appare opportuno ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio;

la soluzione bonaria della vicenda determinerebbe indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

evidenziato

il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92"; nonché il disposto dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;

P.Q.M.

Sottopone alle parti, ex art. 185 *bis* c.p.c., la seguente proposta transattivo/conciliativa:

1. **trasferimento**, da parte di ORAZIO e GAIO, dell'intera proprietà dell'area in oggetto in favore di tutti gli attori dietro corresponsione della complessiva somma di € 24.000,00 (ovvero, ciascuno degli originari attori- e per lui, i suoi eredi- verserà la somma di € 1.600,00);
2. **pagamento**, a carico degli attori, di eventuali oneri inerenti gli adempimenti amministrativi e burocratici dell'area in oggetto;
3. **riconoscimento**, da parte degli attori, in favore del convenuto ORAZIO di un fondo spese pari ad € 2.250, oltre oneri accessori;
4. **compensazione** integrale delle spese di lite fra convenuto e terzi chiamati.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XIV.XII.XX con l'avviso che in caso di esito positivo le parti potranno non comparire o, qualora preferiscano redigere verbale di conciliazione, invita i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Si comunichi.

Trani,

Il Giudice
Dott.ssa GGGGG